*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 93

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 10 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 10 APRILE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni 4,50 % serie speciale « *Città di Palermo* »; 4,50 % serie ordinaria trentacinquennale »; 5 % serie speciale « Città di Milano »; 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° aprile 1968.

**(3380)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1968. — **Allevamenti zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana (Pinerolo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 febbrario 1968. — **AMMI, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1968. — **Società per azioni Maria Teodolinda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1968 (prestito di L. 50.000.000 emissione 1962). — **Società per azioni Maria Teodolinda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1968 (prestito di L. 100.000.000 emissione 1962). — **Comune di Savona - Ripartizione III - Sezione Ragioneria: Obbligazioni** « Prestito civico, emissione 1919 5 % », sorteggiate il 25 marzo 1968. — **« Allievi » spedizioni e trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1968. — **Cementi Elba Società per Azioni - C.E.S.A., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1968. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A. V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1968. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1968 (importo di L. 8.300.000). — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1968 (importo di L. 2.100.000). — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % 1962 sorteggiate il 25 marzo 1968. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni. — **Fornaci Saudino R.D.B. - Sarzana, società per azioni, in Sarzana:** Rimborso obbligazioni (emissione 1960). — **Fornaci Saudino R.D.B. - Sarzana, società per azioni, in Sarzana:** Rimborso obbligazioni (emissione 1962). — **Fratelli Pozzo-Salvati Gros Monti & C. - Poligrafiche riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1968. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 21 marzo 1968. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1981 sorteggiate il 21 marzo 1968. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1949-1974 sorteggiate il 21 marzo 1968. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 28 marzo 1968. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1957 sorteggiate il 27 marzo 1968. — **Cartiere Italiana e Sertorio riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 3 aprile 1968. — **Decox Motor, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1968. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 5 aprile 1968. — **Società per azioni Elli, Zerboni & C., sede ammin. Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1968. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI 1964 6 % - ENI 1964 6 % II, III-Q sorteggiate il 3 aprile 1968. — **OSRAM - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni Osram 5 % 1962 del 28 marzo 1968. — **« Immobiliare Ellici », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1968. — **« Immobiliare Procida 3 », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1968. — **« Immobiliare TIS », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1968. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1968.

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Mercoledì 3 aprile, alle ore 17, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Hsu Shao Chang il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica di Cina.

Mercoledì 3 aprile, alle ore 17,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Sayed Salah Ahmed Bukhari il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica del Sudan.

Mercoledì 3 aprile, alle ore 17,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Hugh Gardner Ackley il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

(3524)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. 333.

**Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 29.180.000 a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, previsto dalla legge 6 luglio 1960, n. 679, a favore della fondazione « Centro internazionale radio-medico » - CIRM - è elevato a lire 49.180.000 a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — NATALI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **334**.

**Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969.

Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali predette hanno facoltà di formulare proposte al servizio predetto in ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle commissioni comunali, compilano ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, gli elenchi di variazione e li trasmettono, quindi, alle commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.

I pareri delle commissioni comunali, qualora non coincidano con le determinazioni degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonchè dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.

Gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso l'iscrizione o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale o raccomandata postale. Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.

In presenza di ricorso gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni. Queste sono erogate dagli enti competenti per un periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla commissione provinciale competente.

Avverso la decisione di primo grado emessa dalla commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Art. 3.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni comunali, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovrà essere coltivatore diretto.

La norma di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è abrogata.

Art. 4.

E' istituita in ciascuna provincia una commissione presieduta dal prefetto e composta da:

*a*) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con funzioni di vice presidente;

*b*) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

*c*) tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti;

*d*) otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

*e*) i direttori delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, dell'INPS e dell'INAM o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica tre anni.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati appartenente alla carriera direttiva.

In sede di prima applicazione il prefetto provvede alla istituzione della commissione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai componenti della commissione di cui al primo comma ed ai componenti della commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè al segretario di esse è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 2.000 a partire dallo inizio dei lavori della commissione stessa.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà a carico del bilancio del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 5.

La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:

*a*) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

*b*) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.

Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.

Art. 6.

Le emigrazioni temporanee, purchè di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sè, la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.

Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare.

Art. 7.

Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonchè il suo ordinamento colturale, la specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.

Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le denuncie di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonchè le consuetudini locali. L'accertamento così determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonìa, anche nelle provincie non comprese tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Art. 8.

I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.

I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.

I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per avvalersi della facoltà di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 9.

In attesa dell'emanazione di norme legislative per lo inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Nelle province non comprese tra quelle di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto è stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.

Art. 11.

Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi

dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro.

I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi unificati avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, quarto comma del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — PIERACCINI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 18 marzo 1968, n. **335**.

**Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le disponibilità del conto di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo ex Sepral » saranno trasferite in un conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral », dal quale saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 160.000.000 annue a partire dall'anno finanziario 1968 e sino al totale esaurimento delle disponibilità medesime.

Art. 3.

All'onere, derivante dalla presente legge di lire 160 milioni per l'anno finanziario 1968, sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli anni finanziari, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 18 marzo 1968, n. **336**.

**Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **337.**

**Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Art. 3.

E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

*a*) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

*b*) il direttore generale dello spettacolo;

*c*) un funzionario del Ministero dèl turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

*d*) un funzionario del Ministero dell'interno;

*e*) un funzionario del Ministero delle finanze;

*f*) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*g*) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

*h*) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

*i*) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *g*) e *h*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui allo articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonchè della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del tu-

rismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournée* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

TITOLO II

Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-*bis*, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: « ... nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-*bis* è aggiunto il seguente:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

Art. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Art. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella *A*, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

Art. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Art. 15.

Alla tabella di cui all'allegato *B* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 7-*bis*. — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante ».

Art. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

Art. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Art. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante,

a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonchè per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonchè dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorchè le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — CORONA — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 18 marzo 1968, n. **338**.

**Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 20 marzo 1968, n. **339**.

**Autorizzazione a vendere alla « Rumianca », Società per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara.**

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonchè dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **340**.

**Equiparazione degli insegnanti tecnico pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Gli insegnanti tecnico pratici in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, sono collocati nel ruolo *B* dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1968 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 28 marzo 1968, n. **341**.

**Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana « Pasubio » già operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attività partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono — entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.

Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 2.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche, nonchè le proposte per decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, pervenute entro il 30 giugno 1948 alle commissioni regionali od alla commissione di secondo grado, sono considerate inoltrate nei termini legali.

Art. 3.

Le commissioni per la concessione delle qualifiche e delle decorazioni al valor militare, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed al decreto-legge 3 maggio 1948, n. 833, sono sciolte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le attribuzioni delle commissioni indicate all'articolo 3 della presente legge sono demandate ad una commissione unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.

La commissione unica è costituita con decreto del Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.

Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono essere in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Il segretario sarà scelto tra i componenti stessi della commissione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1968 in lire 400 milioni, si provvede con un'aliquota dei proventi derivanti dall'attuazione della legge 14 novembre 1967, numero 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, è consentito il riscatto — con onere a carico degli interessati — dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **342.**

**Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta allo importo previsto all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.

Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 2.

E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul fondo predetto per il proseguimento dell'attività delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonchè di ogni altra operazione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi.

Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 1 del 1965 e dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, fino alla completa estinzione delle operazioni effettuate e da effettuare ai sensi delle leggi predette e fino alla liquidazione della Società costituita ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 1133 del 1966.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.

Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi.

La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 4.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968.

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **343.**

**Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.

Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.

Art. 2.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero, potranno essere conferiti nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera immediatamente inferiore, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di archivio della carriera esecutiva del Ministero, po-

tranno essere conferiti, nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per la ammissione alla carriera esecutiva, ovvero svolga da almeno un triennio mansioni proprie della carriera medesima.

L'esame speciale di cui ai precedenti commi del presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso, il quale recherà anche disposizioni per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni esaminatrici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvede con riduzione di lire 25 milioni e di lire 95 milioni rispettivamente dei capitoli 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — TOLLOY — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

QUADRO 1

CARRIERA DIRETTIVA

| | |
|---|---|
| Direttori generali | 5 |
| Ispettori generali | 20 |
| Direttori di divisione | 38 |
| Direttori di sezione | 60 |
| Consiglieri di I, II e III classe | 103 |
| TOTALE | 226 (*a*) |

*a*) Ferme restando le possibilità di collocamento fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

QUADRO 2

CARRIERA DI CONCETTO

| | |
|---|---|
| Segretari capi | 4 |
| Segretari principali | 8 |
| Primi segretari | 12 |
| Segretari, segretari aggiunti, vice segretari | 39 |
| TOTALE | 63 (*a*) |

*a*) Ferme restando le possibilità dei collocamenti fuori ruolo previste dalle altre disposizioni.

QUADRO 3

CARRIERA ESECUTIVA

| | |
|---|---|
| *Ruolo tecnico* | |
| Commissari capi | 4 |
| Commissari principali | 6 |
| Primi commissari | 10 |
| Commissari e commissari aggiunti | 30 |
| TOTALE | 50 |
| *Ruolo d'archivio* | |
| Archivisti superiori | 5 |
| Archivisti capi | 25 |
| Primi archivisti e assistente alla vigilanza | 80 |
| Archivisti, applicati e applicati aggiunti | 179 |
| TOTALE | 289 |
| Capo ufficio cifra e telegrafo | 1 |
| TOTALE | 290 |

QUADRO 4

CARRIERA AUSILIARIA

| | |
|---|---|
| A) *Personale addetto agli uffici* | |
| Commessi capi | 1 |
| Commessi | 20 |
| Uscieri capi, uscieri e inservienti | 99 |
| TOTALE | 120 |
| B) *Personale ausiliario tecnico* | |
| Agenti tecnici capi | 2 |
| Agenti tecnici | 3 |
| TOTALE | 5 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **344.**

**Recupero di ottantaquattro posti di assistente di ruolo già riservati, per concorso agli assistenti straordinari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, n. 7000 posti di assistente ordinario, di cui n. 2150 durante l'anno accademico 1966-67;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alla cattedra cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali — per l'anno accademico 1966-67 — in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei n. 1638 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Considerato che, a seguito dei risultati, finora pervenuti, dei concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati, per i posti di che trattasi, nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, n. 84 posti non risultano coperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti, o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Gli ottantaquattro posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, sono detratti dal contingente riservato per essere fatti oggetto di una nuova ripartizione:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Università di Bari*: | |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di costruzioni idrauliche | 1 |
| Facoltà di agraria: | |
| cattedra di zootecnica generale | 1 |
| cattedra di economia e politica agraria | 1 |
| *Università di Bologna*: | |
| Facoltà di magistero: | |
| cattedra di lingua e letteratura francese | 2 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di patologia generale | 1 |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| cattedra di analisi matematica | 2 |
| Facoltà di agraria: | |
| cattedra di economia e politica agraria | 1 |
| *Università di Cagliari*: | |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| cattedra di storia moderna | 1 |
| *Università di Catania*: | |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| cattedra di lingua e letteratura spagnola | 1 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di tisiologia | 1 |
| *Università di Firenze*: | |
| Facoltà di magistero: | |
| cattedra di pedagogia | 1 |
| Facoltà di architettura: | |
| cattedra di scienza delle costruzioni | 1 |
| *Università di Genova*: | |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna | 1 |
| cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana | 1 |
| cattedra di filologia greca e latina | 1 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di neurochirurgia | 2 |
| cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica | 1 |
| cattedra di clinica ostetrica e ginecologica | 1 |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| analisi matematica V cattedra | 1 |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di elettrotecnica | 1 |
| *Università di Messina*: | |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica | 2 |
| *Università di Milano*: | |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| cattedra di istituzioni di analisi superiore | 1 |
| cattedra di meccanica razionale | 1 |
| *Università di Modena*: | |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di anatomia ed istologia patologica | 1 |
| *Università di Napoli*: | |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| cattedra di botanica | 1 |
| *Università di Padova*: | |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di clinica medica generale e terapia medica | 3 |
| cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica | 1 |
| *Università di Palermo*: | |
| Facoltà di magistero: | |
| cattedra di esplorazioni geografiche | 1 |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di costruzioni di macchine | 1 |
| *Università di Parma*: | |
| Facoltà di economia e commercio: | |
| cattedra di lingua francese | 2 |
| cattedra di lingua inglese | 1 |
| cattedra di tecnica industriale e commerciale | 1 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di radiologia | 1 |
| *Università di Pisa*: | |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione | 1 |
| *Università di Roma*: | |
| Facoltà di giurisprudenza: | |
| cattedra di antropologia criminale | 1 |
| Facoltà di scienze politiche: | |
| cattedra di statistica | 1 |
| cattedra di storia dei trattati e politica internazionale | 1 |

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali: | |
| cattedra di tecnica attuariale e assicurazioni sociali | 2 |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| cattedra di geografia | 1 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di radiologia | 2 |
| cattedra di tisiologia | 6 |
| cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica | 2 |
| cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica | 1 |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| cattedra di fisica generale I | 1 |
| cattedra di chimica analitica | 1 |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di impianti meccanici | 1 |
| cattedra di arte mineraria | 1 |
| cattedra di geofisica mineraria | 1 |
| cattedra di elettrotecnica II | 1 |
| Scuola di ingegneria aerospaziale: | |
| cattedra di servomeccanismi aerospaziali | 1 |
| *Università di Torino*: | |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| cattedra di glottologia | 1 |
| cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana | 1 |
| Facoltà di medicina e chirurgia: | |
| cattedra di clinica medica generale e terapia medica | 1 |
| cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | 1 |
| cattedra di urologia | 1 |
| cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni | 1 |
| Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: | |
| cattedra di fisica generale | 2 |
| *Politecnico di Milano*: | |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di meccanica razionale | 1 |
| *Politecnico di Torino*: | |
| Facoltà di ingegneria: | |
| cattedra di fisica | 3 |
| *Istituto universitario navale di Napoli*: | |
| Facoltà di economia marittima: | |
| cattedra di matematica generale | 1 |
| cattedra di tecnica della navigazione | 1 |
| cattedra di istituzioni di diritto privato | 1 |
| Facoltà di scienze nautiche: | |
| cattedra di arte navale | 1 |
| *Istituto universitario orientale di Napoli*: | |
| cattedra di italiano | 1 |
| cattedra di francese | 1 |
| cattedra di spagnolo | 1 |

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere, con succesisvi decreti, alla nuova ripartizione dei posti come sopra recuperati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968*
*Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 82.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **345.**

**Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.**

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzato ad accettare dal comune di Duino Aurisina (Trieste), la donazione di un'area di mq. 320 sita in Aurisina, confinante con p.c. 1597/3 e 1596/1 coop. operaie di Trieste, Istria e Friuli, p.c. 190 Gruden Valeria, 1599, 1596/4 e 1597/7 Pertot Antonia e strada provinciale del Carso (Prosecco-Sistiana), da destinare a costruzione dell'edificio p.t. come da atto rogato dal notaio dott. Giovanni Dandri in data 30 settembre 1965, rep. 62756, raccolta n. 7750, registrato a Trieste il 20 maggio 1966, n. 2781, mod. I, vol. 143.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968*
*Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 85.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **346.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pia Lobetti Bodoni », con sede in Torino, ad accettare un legato.**

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la fondazione « Pia Lobetti Bodoni » di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 95, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Pia Lobetti Bodoni, deceduta il 5 ottobre 1966, con testamento olografo in data 30 luglio 1966, pubblicato dal dott. Livio Mandelli, notaio in Torino, con atto n. di rep. 79076/27113 del 26 ottobre 1966, registrato a Torino il 3 novembre 1966 al n. 22377 del valore di L. 200.000.000 (duecentomilioni) corrispondente a n. 200.000 azioni del valore nominale di lire 1000 ciascuna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968*
*Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 119.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **347.**

**Estinzione dell'asilo infantile di Leggiuno.**

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile di Leggiuno (Varese), viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1968*
*Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 108.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **348.**

**Estinzione delle opere pie « Bartoli » e « SS. Concezione », con sede in Sant'Angelo in Vado.**

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Bartoli » e « SS. Concezione », con sede in Sant'Angelo Vado (Pesaro-Urbino), sono estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **349.**

**Estinzione dell'opera pia « Consolani Alessandro », con sede in Ancona.**

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione dell'opera pia « Consolani Alessandro », con sede in Ancona, e la devoluzione del relativo patrimonio al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 106. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

**Autorizzazione al comune di Sassoferrato a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare in data 26 aprile 1965, n. 5422, del comune di Sassoferrato;

Vista la decisione 19 maggio 1965, n. 13391, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Ancona approva la deliberazione comunale di cui sopra riguardante l'assunzione di un mutuo di 57 (cinquantasette) milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Sassoferrato un nuovo edificio da destinare a sede di quella pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Ruggero Di Giambattista, il comune di Sassoferrato è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 57.000.000 (cinquantasettemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sassoferrato un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.259.000 (quattromilioniduecentocinquantanovemila) annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 57 milioni da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sassoferrato, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1968

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *febbraio* 1968
*Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n.* 330

**(2860)**

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti il decreto ministeriale 30 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967 e il decreto ministeriale 23 agosto 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 5 settembre 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

La concessione concernente la impotrazione temporanea di macchine ed apparecchi, anche in pezzi finiti, destinati ad essere accoppiati e/o inseriti in istallazioni agevolate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, istituita con il decreto ministeriale 30 giugno 1967 e valida fino al 15 marzo 1968, è prorogata, senza soluzione di continuità, fino al 14 settembre 1968.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 23 agosto 1967:

| Concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|
| 1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1968). | 16 marzo 1968 | 15 settembre 1968 |
| 2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1968). | 12 marzo 1968 | 11 settembre 1968 |
| 3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 2 marzo 1968). | 3 marzo 1968 | 2 settembre 1968 |
| 4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1968). | 18 marzo 1968 | 17 settembre 1968 |
| 5. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1968). | 28 marzo 1968 | 27 settembre 1968 |
| 6. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di:<br>*a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate;<br>*b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa tra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8;<br>*c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o no in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1968). | 27 marzo 1968 | 26 settembre 1968 |
| 7. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1968). | 22 marzo 1968 | 21 settembre 1968 |
| 8. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1968). | 22 marzo 1968 | 21 settembre 1968 |
| 9. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1968). | 25 marzo 1968 | 24 settembre 1968 |
| 10. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1968). | 15 marzo 1968 | 14 settembre 1968 |
| 11. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte o comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 marzo 1968). | 13 marzo 1968 | 12 settembre 1968 |
| 12. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1968). | 28 marzo 1968 | 27 settembre 1968 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « V Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Esposizione europea elettrodomestici », che avrà luogo a Milano dal 5 all'11 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la progrommazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 749 del 26 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Massa Carrara comunica che, a seguito delle dimissioni del dott. Silvio Balderi, è stato eletto sindaco del comune di Massa il rag. Ennio Fialdini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il dott. Silvio Balderi, dimissionario, con il rag. Ennio Fialdini;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il rag. Ennio Fialdini è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Massa, del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del dott. Silvio Balderi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

*Il Ministro*: PIERACCINI

(3002)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 721/8.1 del 21 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Caserta comunica che a seguito delle dimissioni dell'ing. Giuseppe Santonastaso è stato eletto sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere il sig. Giuseppe Cappabianca;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'ing. Giuseppe Santonastaso, dimissionario, con il signor Giuseppe Cappabianca;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Giuseppe Cappabianca è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di S. Maria Capua Vetere, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Santonastaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

*Il Ministro*: PIERACCINI

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.

**Organizzazione degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visti, in particolare, gli articoli 25 e 17 relativi alla organizzazione del Ministero nonchè l'art. 212 concernente la graduale attuazione dell'organizzazione stessa;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è così ripartito:

1) GABINETTO DEL MINISTRO E SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO

Collaborazione all'opera personale del Ministro - Affari riservati - Collegamento con la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministri Rapporti con il Parlamento Relazioni del Ministro con il Corpo diplomatico - Impegni e corrispondenza.

*Capo di Gabinetto*

*Capo della segreteria particolare*

2) SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

Collaborazione diretta con il Sottosegretario - Impegni e corrispondenza privata.

*Capo segreteria*

3) SEGRETERIA GENERALE

Cooperazione diretta col Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività svolta ad assicurare il coordinamento e le continuità delle funzioni dell'amministrazione - Coordinamento degli studi e della programmazione.

*Segretario generale*
*Capo dell'ufficio del segretario generale*
Addetti all'ufficio.

4) CERIMONIALE

Funzioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica*
*Vice capo del cerimoniale*
Segreteria

*Ufficio I*: Affari generali - Norme di cerimoniale - Corpo diplomatico e consolare - Decorazioni - Interventi di solidarietà.

Reparto I: Affari generali e norme di cerimoniale.

Reparto II: Corpo diplomatico e consolare - Personale, in genere, delle rappresentanze straniere, delle organizzazioni internazionali e delle missioni speciali.

Reparto III: Decorazioni - Interventi di solidarietà.

*Ufficio II*: Visite

Reparto I: Visite ed ospiti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Reparto II: Visite ed ospiti del Ministro per gli affari esteri.

Reparto III: Visite di personalità italiane all'estero e straniere in Italia.

5) DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Funzioni previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Direttore generale*
*Vice direttore generale*
Segreteria
*Ufficio ricerca, studi e programmazione*
*Ufficio I*: Amministrazione del personale

*Ufficio II*: Rete degli uffici all'estero - Finanziamento - Affari sociali - Personale a contratto e comandato

*Ufficio III*: Ordinamenti legislativi
*Ufficio IV*: Questioni giuridiche e contenzioso
*Ufficio V*: Concorsi e assunzioni - Corsi
*Ufficio VI*: Corrieri
*Ufficio VII*: Servizi generali e tecnici.

Reparto I: Beni immobili e mobili di pertinenza dell'amministrazione centrale.

Reparto II: Gestione contabile-amministrativa del centro cifra e telecomunicazioni e degli altri servizi tecnici che non dipendono dalla D.G.P.A. - Servizi generali.

Sezione traduzioni
Archivio generale di deposito
Tipografia riservata e sezione fotorotolitografica
Sezione meccanografica.

*Ufficio VIII*: Beni immobili e mobili all'estero

Reparto I: Immobili di proprietà e in locazione per gli uffici all'estero - Affitto e concessione alloggi.

Reparto II: Manutenzione - Arredamento - Attrezzature - Automezzi - Inventari.

Reparto III: Immobili di proprietà e in locazione per le istituzioni scolastiche e culturali e per le collettività italiane all'estero.

*Ufficio IX*: Emolumenti - Bilancio - Controlli

Reparto I: Indennità di servizio all'estero, di sistemazione, di richiamo in Italia - Spese di rappresentanza - Indennità di reggenza - Contributi spese alloggio - Provvidenze scolastiche - Indennità per speciali mansioni - Paghe a contrattisti e impiegati locali.

Reparto II: Bilancio - Contributi ad organizzazoni nazionali ed internazionali - Incarichi di studio - Istituto diplomatico ed Istituto italo-latino-americano - Vigilanza sulla cassa - Controlli - Conto valute tesoro - Tariffa consolare - Emissione ordinativi di pagamento al portafoglio dello Stato per somministrazioni di fondi agli uffici all'estero.

Reparto III: Stipendi ed altri assegni fissi - Trattamento di quiescenza.

Cassa.

*Ufficio X*: Viaggi - Congressi - Spese di funzionamento - Competenze accessorie - Spese varie.

Reparto I: Congressi e conferenze - Missioni in Italia e all'estero - Viaggi di servizio e di corriere - Viaggi di trasferimento e di congedo.

Reparto II: Spese di funzionamento.

Reparto III: Compensi per lavoro straordinario - Compensi speciali - Interventi assistenziali - Indennità per commissioni - Contabilità per atti di stato civile.

*Ufficio XI*: Questioni amministrative concernenti altre direzioni generali e servizi.

Reparto I: Spese per le relazioni culturali.

Reparto II: Spese per l'emigrazione e le collettività all'estero.

Reparto III: Spese per il cerimoniale, la stampa, il contenzioso diplomatico e i trattati, per l'attività di ricerca, studio e documentazione, per l'azione di penetrazione economica - Stralcio Africa.

*Centro cifra e telecomunicazioni*

Funzioni e ordinamento previsti dal decreto ministeriale del 25 marzo 1968, n. 727.

6) DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI

Funzioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

*Direttore generale*
*Vice direttore generale*
Segreteria
*Ufficio ricerca, studi e programmazione*

*Ufficio I*: Regno Unito - Islanda - Norvegia - Danimarca - Francia - Benelux - R.F.T. - Portogallo - Spagna - Grecia - Turchia - Malta - Cipro.

*Ufficio II*: Austria - Irlanda - San Marino - Santa Sede - Svezia - Svizzera - Finlandia.

*Ufficio III*: U.S.A. - Canada.

*Ufficio IV*: Alleanza Atlantica - N.A.T.O.

*Ufficio V*: Comunità Europea - U.E.O. - Consiglio d'Europa - Movimenti europeistici.

*Ufficio VI*: U.R.S.S.

*Ufficio VII*: Altri paesi socialisti europei.

*Ufficio VIII*: Paesi socialisti dell'Asia.

*Ufficio IX*: Paesi dell'Africa settentrionale e del Vicino Oriente.

*Ufficio X*: Paesi dell'Africa a sud del Sahara.

*Ufficio XI*: Paesi dell'Asia non rientranti nella competenza degli uffici VIII e IX - Oceania.

*Ufficio XII*: Paesi dell'America Latina.

*Ufficio XIII*: O.N.U. e istituzioni specializzate - Questioni spaziali.

*Ufficio XIV*: Disarmo - Questioni nucleari - Cooperazione tecnologica e altre iniziative.

7) DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI

Funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Direttore generale*
*Vice direttore generale*
Segreteria
*Ufficio ricerca, studi e programmazione*

*Ufficio I*: Paesi ad economia di mercato dell'Europa, dell'America anglofona, dell'Oceania, Giappone, Israele, Sud Africa.

*Ufficio II*: Paesi ad economia di Stato.

*Ufficio III*: Paesi ad economia di mercato: Africa e Asia.

*Ufficio IV*: Paesi ad economia di mercato: America Latina.

*Ufficio V*: Operazioni finanziarie.

*Ufficio VI*: Comunità Europea e G.A.T.T.

*Ufficio VII*: Problemi internazionali dell'energia.

*Ufficio VIII*: Cooperazione economica mutilaterale (Assistenza allo sviluppo e organizzazioni internazionali relative - O.C.S.E. - O.N.U. - e agenzie specializzate. Organizzazioni finanziarie e monetarie. Problemi della tecnologia, della proprietà intellettuale, dello spazio. N.A.T.O.: questioni economiche).

*Ufficio IX*: Comunicazioni e telecomunicazioni; turismo, mostre, fiere, affari generali.

8) DIREZIONE GENERALE EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI

Funzioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Direttore generale*
*Vice direttore generale*
Segreteria
*Ufficio ricerca, studi e programmazione*

*Ufficio I*: Paesi dell'Europa comunitaria - Accordi di emigrazione - Stabilimento e sicurezza sociale - Assistenza diretta e indiretta ai lavoratori emigrati.

*Ufficio II*: Paesi dell'Europa non comunitaria e dell'Africa - Accordi di emigrazione - Stabilimento e sicurezza sociale - Assistenza diretta e indiretta ai lavoratori emigrati.

*Ufficio III*: Paesi dell'America, Oceania e Asia - Accordi di emigrazione - Stabilimento e sicurezza sociale - Assistenza diretta e indiretta ai lavoratori emigrati.

*Ufficio IV*: Organismi mutilaterali.

*Ufficio V*: Assistenza scolastica e formazione professionale.

*Ufficio VI*: Applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione in materia di trasporti, rimpatri e passaporti - Navigazione marittima e aerea - Noli - Ispettorati di frontiera.

Reparto I: Trasporti e rimpatri.

Reparto II: Passaporti.

*Ufficio VII*: Attività informativa connessa con i problemi dell'emigrazione - Iniziative nel campo ricreativo ed educativo.

*Ufficio VIII*: Stato civile e cittadinanza - Questioni di Stato.

Reparto I: Stato civile, adozioni, naturalizzazioni.

Reparto II: Servizio militare di leva.

*Ufficio IX*: Tutela dei connazionali e questioni giuridiche.

Reparto I: Tutela, assistenza legale, ricerche, pensioni, infortuni.

Reparto II: Convenzioni e questioni di diritto consolare, assistenza giudiziaria, espulsioni, rogatorie, estradizioni.

*Ufficio X*: Questioni concernenti gli stranieri in Italia.

9) DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Funzioni previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Direttore generale*
*Vice direttore generale*
Segreteria
*Ufficio ricerca, studi e programmazione*

*Ufficio I*: Affari generali - Accordi culturali - Collaborazione interuniversitaria - Congressi e conferenze - Missioni archeologiche.

*Ufficio II*: Organismi multilaterali e relative iniziative.

*Ufficio III*: Manifestazioni culturali - Mostre - Spettacoli (lirica, concertistica, prosa, cinematografia, sport) - Libro.

*Ufficio IV*: Istituti di cultura - Cattedre - Lettorati - Corsi di italiano - Vigilanza su enti culturali in Italia.

*Ufficio V*: Istituzioni scolastiche italiane (statali e non statali) all'estero.

*Ufficio VI*: Istituzioni scolastiche straniere in Italia - Equipollenza titoli di studio - Valutazione titoli professionali - Contributi per missioni all'estero.

*Ufficio VII*: Cooperazione scientifica e tecnica multilaterale - Accordi e affari generali del settore.

*Ufficio VIII*: Cooperazione ed assistenza tecnica bilaterale (esperti e progettazioni).

*Ufficio IX*: Borse di studio italiane a favore di stranieri e borse di studio straniere a favore di italiani - Sovvenzioni e provvidenze per corsi universitari, di perfezionamento, di specializzazione e per ricerche.

10) ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Funzioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Ispettore generale*
*Vice ispettore generale*

11) SERVIZIO STAMPA ED INFORMAZIONE

Funzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Capo servizio stampa*

*Ufficio I*: Informazione della stampa.

*Ufficio II*: Giornalisti esteri.

*Ufficio III*: Documentazione per la stampa - Informazione stampa per l'amministrazione centrale e per gli uffici all'estero.

12) SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, DEI TRATTATI, DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

Funzioni previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Capo del servizio*

*Ufficio I*: Contenzioso diplomatico.

*Ufficio II*: Trattati - Affari legislativi.

13) Servizio storico e documentazione

Funzioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Capo del servizio*

*Ufficio studi*: Raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico. Elaborazione di sintesi di informazione. Diario avvenimenti. Pubblicazioni di raccolte e documenti.

*Archivio storico-diplomatico*

*Biblioteca.*

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il servizio affari privati è soppresso. Le attribuzioni ed il personale relativi passano alla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Alla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali passano altresì, a decorrere dalla data medesima, le attribuzioni ed il personale del servizio stranieri.

La competenza in materia di passaporti viene stabilita come segue: Passaporti (diplomatici, di servizio, ordinari) al personale: Direzione generale del personale e dell'amministrazione. Passaporti (diplomatici, di servizio, ordinari) a personalità e a persone estranee alla amministrazione: Gobinetto. Altri passaparti (ordinari): Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Art. 3.

Per esigenze di coordinamento gli uffici delle direzioni generali sono raggruppati, con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il capo ufficio di grado più elevato (o, a parità di grado, più anziano) è incaricato del coordinamento di ogni raggruppamento. Egli continua a svolgere le funzioni e mantiene la qualifica di capo dell'ufficio cui è preposto.

Art. 4.

Oltre i reparti già indicati nell'art. 1, con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere costituiti altri reparti nel rispetto dei limiti di disponibilità del personale previsti dall'apposito decreto di cui all'art. 25, paragrafo *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: Fanfani

**(3170)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.

**Organizzazione e funzionamento del centro cifra e telecomunicazioni del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 726;

Visti gli articoli 24 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme per la organizzazione ed il funzionamento del centro cifra e telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il centro cifra e telecomunicazioni è alle dirette dipendenze del Ministro per quanto riguarda il funzionamento, la designazione ed i compiti del personale, l'organizzazione dei servizi e degli impianti.

Il centro è amministrato dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Art. 2.

Il capo del centro cifra e telecomunicazioni è nominato dal Ministro tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

Art. 3.

Il centro cifra e telecomunicazioni è diviso nel reparto cifra ed in quello crittografico.

Al reparto cifra è preposto un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Al reparto crittografico è preposto l'esperto capo in crittografia coadiuvato dai due esperti in crittografia di cui all'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 4.

Il reparto cifra provvede alla cifratura e alla decifrazione dei telegrammi, all'inoltro e alla spedizione dei medesimi, alla copia, roneazione e distribuzione di essi, nonchè alla tenuta degli archivi e delle collezioni dei telegrammi. Nel reparto è costituita una sezione fonogrammi.

Art. 5.

Il reparto crittografico:

studia, ai fini della scelta, i tipi delle attrezzature destinate alla cifra e alle telecomunicazioni, per assicurare la segretezza delle comunicazioni, fra il Ministero e gli uffici all'estero;

attende allo studio e all'attuazione di collegamenti diretti fra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, anche attraverso la costituzione presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di centri adeguatamente attrezzati per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni;

provvede alla conservazione, al controllo e alla distribuzione delle attrezzature di cifra e telecomunicazioni e alla produzione, ove necessario, del materiale d'impiego ad esse relativo.

Il reparto provvede altresì alla compilazione, alla preparazione e all'aggiornamento dei codici e delle tabelle.

Un esperto in crittografia è addetto in modo particolare alle attrezzature per le telecomunicazioni.

Art. 6.

Con separato decreto verrà provveduto alla dotazione di personale qualificato.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: Fanfani

**(3171)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione della variante al piano di zona del comune di Genova per il comprensorio di Sestri

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 104, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Genova per il comprensorio di Sestri.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3110)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.209.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274)

### Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.546.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275)

### Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.660.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276)

### Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.271.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3277)

### Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.081.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3278)

### Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.641.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279)

### Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.735.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3280)

### Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1968, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.887.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3281)

### Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.275.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3282)

### Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.930.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3283)

### Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.335.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3284)

### Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Castrocielo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.407.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3285)

**Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.895.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3286)

**Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.366.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3287)

**Autorizzazione al comune di Fontanaliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Fontanaliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288)

**Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.032.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3289)

**Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.218.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3290)

**Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.800.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3291)

**Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1968, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3292)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3447)

**Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3448)

**Autorizzazione all'assocazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma, ad acquistare tre immobili.**

Con decreto prefettizio n. 5733 del 31 gennaio 1968, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », con sede in Roma, è stata autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare al prezzo di Lit. 150.000 dalla marchesa Maria Lepri un appezzamento di terreno di mq. 8030, sito in Tolfa, contrada « Poggio Lungo » e al prezzo di Lit. 450.000 dalla marchesa Angela Del Drago di Roccagiovane, due appezzamenti di terreno rispettivamente di ha 3.26.40 e ha 1.96.10 siti nello stesso comune di Tolfa, contrada Foso Vergine e Montisola Bassa, da servire ad uso diretto dell'ente.

(3165)

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1968, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 maggio 1965 dal prof. Aldo Del Signore avverso il provvedimento ministeriale in data 26 settembre 1964, n. 512, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di un mese a decorrere dal 1° ottobre 1964.

(3164)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

**Bando d'asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di grano tenero e di grano duro.**

Per il giorno 19 aprile 1968 è indetta presso la sede in Roma - Via Palestro, 81 - dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di quantità di grano tenero e di grano duro acquistate per conto dell'A.I.M.A. da assuntori del servizio commercializzazione cereali nel corso della campagna 1966-67.

L'espletamento dell'asta ed il rapporto sorgente dalla eventuale aggiudicazione sono regolati dalle condizioni e modalità generali contenute nel regolamento allegato alla deliberazione A.I.M.A. del 1° febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 in data 23 febbraio 1968 e dalle seguenti condizioni particolari:

1) Le quantità di grano tenero e di grano duro poste in vendita, le province nelle quali sono situati i relativi magazzini di giacenza, l'assuntore incaricato della esecuzione delle operazioni di vendita ed il prezzo base d'asta sono i seguenti:

GRANO TENERO

| Quantità Q.li | province dei magazzini di giacenza | Ente assuntore | Prezzo base d'asta per q.le Lire |
|---|---|---|---|
| 50.000 | Alessandria | Cons. agr. provinciale | 6.241,90 |
| 6.500 | Asti | » | 6.241,90 |
| 30.000 | Cuneo | » | 6.241,90 |
| 30.000 | Novara | » | 6.241 90 |
| 1.041 | Torino | » | 6.241,90 |
| 30.000 | Vercelli | » | 6.241,90 |
| 40.000 | Bergamo | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Brescia | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Cremona | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Mantova | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Milano | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Pavia | » | 6.241,90 |
| 12.500 | Varese | » | 6 241,90 |
| 1.164 | Belluno | » | 6.241.90 |
| 30.000 | Padova | » | 6.241,90 |
| 20.000 | Rovigo | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Treviso | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Udine | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Venezia | » | 6.241,90 |
| 40.000 | Verona | » | 6.241,90 |
| 40 000 | Vicenza | » | 6.241,90 |
| 9.000 | Bologna | » | 6.241,90 |
| 100.000 | Ferrara | » | 6.241,90 |
| 50.000 | Forlì | » | 6.241,90 |
| 40.000 | Modena | » | 6.241,90 |
| 40.000 | Parma | » | 6.241,90 |
| 40.000 | Piacenza | » | 6.241,90 |
| 39.500 | Ravenna | » | 6.241,90 |
| 38.000 | Reggio Emilia | » | 6.241,90 |
| 9.000 | Arezzo | » | 6.332,50 |
| 7.000 | Firenze | » | 6.332,50 |
| 40.000 | Grosseto | » | 6.390 — |
| 49.500 | Siena | » | 6.332,50 |
| 50.000 | Ancona | » | 6.323,10 |
| 40.000 | Ascoli Piceno | » | 6.323,10 |
| 21.000 | Macerata | » | 6.323,10 |
| 50.000 | Pesaro-Urbino | » | 6.241,90 |
| 54.000 | Perugia | » | 6.380 — |
| 2.000 | Terni | » | 6.380 — |
| 10.000 | Latina | » | 6.410 — |
| 36.000 | Roma | » | 6.471,90 |
| 8.500 | Viterbo | » | 6.410 — |
| 901 | Campobasso | » | 6.380 — |
| 37.000 | Pescara | » | 6.380 — |
| 45.500 | Teramo | » | 6.380 — |
| 13 | Foggia | » | 6.471,90 |
| 217 | Potenza | » | 6.370 — |
| 6.137 | * Cagliari | » | 6.471,90 |
| 1.554.473 | | | |

(*) *Duro classificato tenero con bianconatura dal 66 all'85 per cento.*

GRANO DURO

| Quantità Q.li | Varietà | Province dei magazzini di giacenza | Ente assuntore | Prezzo base d'asta per q.le Lire |
|---|---|---|---|---|
| 13.950 | Cappelli | Grosseto | Cons. agr. provinciale | 7.190 |
| 1.200 | Marzuolo | Grosseto | » | 6.440 |
| 350 | Cappelli | Livorno | » | 7.190 |
| 110 | Cappelli | Pisa | » | 7.190 |
| 22 | Marzuolo | Pisa | » | 6.440 |
| 2.000 | Cappelli | Siena | » | 7.190 |
| 21 | Cappelli | Frosinone | » | 7.190 |
| 12.500 | Cappelli | Roma | » | 7.190 |
| 30.000 | Cappelli | Campobasso | » | 7.190 |
| 2.750 | Grifoni | Campobasso | » | 7.040 |
| 17.000 | Cappelli | Chieti | » | 7.190 |
| 40 | Grifoni | Chieti | » | 7.040 |
| 1.000 | Cappelli | Pescara | » | 7.190 |
| 9.850 | Cappelli | Avellino | » | 7.190 |
| 10.250 | Cappelli | Benevento | » | 7.190 |
| 93 | Cappelli | Salerno | » | 7.190 |
| 13.350 | Cappelli | Bari | » | 7.190 |
| 12 | Grifoni | Bari | » | 7.040 |
| 132 | Cappelli | Brindisi | » | 7.190 |
| 30.000 | Cappelli | Foggia | » | 7.190 |
| 192 | Grifoni | Foggia | » | 7.040 |
| 900 | Cappelli | Lecce | » | 7.190 |
| 3.200 | Cappelli | Taranto | » | 7.190 |
| 20.000 | Cappelli | Matera | » | 7.190 |
| 13.600 | Cappelli | Matera | Coop. Gannano-Stigliano | 7.190 |
| 750 | Cappelli | Matera | Coop. Casinello-Pisticci | 7.190 |
| 20.000 | Cappelli | Potenza | Cons. agr. provinciale | 7.190 |
| 193 | Marzuolo | Potenza | » | 6.440 |
| 2.550 | Cappelli | Catanzaro | » | 7 190 |
| 9.350 | Cappelli | Cosenza | » | 7 190 |
| 32 | Marzuolo | Cosenza | » | 6.440 |
| 23.850 | Cappelli | Viterbo | » | 7.190 |
| 10.000 | Cappelli | Agrigento | » | 7.190 |
| 10.000 | Cappelli | Caltanissetta | » | 7.190 |
| 10.000 | Cappelli | Catania | » | 7.190 |
| 10.000 | Marzuolo | Catania | » | 6.440 |
| 20.000 | Cappelli | Enna | » | 7.190 |
| 500 | Marzuolo | Enna | » | 6.440 |
| 100.000 | Cappelli | Palermo | » | 7.190 |
| 2.150 | Marzuolo | Palermo | » | 6.440 |
| 14.550 | Cappelli | Ragusa | » | 7.190 |
| 60 | Marzuolo | Ragusa | » | 6.440 |
| 450 | Cappelli | Siracusa | » | 7.190 |
| 5.650 | Marzuolo | Siracusa | » | 6.440 |
| 30.000 | Cappelli | Trapani | » | 7.190 |
| 25.000 | Cappelli | Cagliari | » | 7.190 |
| 500 | Cappelli | Cagliari | Con. Sar. Co. Ri. - Cagliari | 7.190 |
| 8.550 | Cappelli | Nuoro | Cons. agr. provinciale | 7.190 |
| 20.000 | Cappelli | Sassari | » | 7.190 |
| 3.700 | Cappelli | Sassari | Con. Sar. Co. Ri - Cagliari | 7.190 |
| 2.300 | Cappelli | Sassari | » | 7.190 |
| 512.657 | | | | |

Il prezzo base d'asta è riferito alle caratteristiche di base indicate all'art. 18 del citato regolamento.

2) Ai fini della vendita la merce è divisa in lotti di q.li 500 per il grano tenero e di q.li 50 per il grano duro, fatta eccezione per le quantità poste in vendita che sono minori di quattro lotti, per il grano tenero, e di quattro lotti, per il grano duro;

3) Il ritiro della merce aggiudicata deve essere effettuato dagli aggiudicatari entro il mese di maggio 1968;

4) Il prezzo di aggiudicazione è costituito da quello offerto dagli aggiudicatari, aumentato delle maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche stabilite all'art. 19 del citato regolamento,

nonchè della maggiorazione mensile di L. 534,40 e di L. 590,60 per quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro, per merce resa su veicolo dell'aggiudicatario al magazzino di prelievo.

Qualora l'aggiudicatario non effettui o non completi il ritiro entro il mese di maggio 1968, ma lo effettui o completi entro il successivo mese di giugno 1968, la maggiorazione mensile dovuta di L. 593,80 per ogni quintale di grano tenero e di L. 656,20 per ogni quintale di grano duro non ritirato tempestivamente;

5) Possono concorrere all'asta tutti coloro che, persone o ditte, vi abbiano interesse, esclusi soltanto coloro che in precedenti contratti con la pubblica amministrazione si siano resi colpevoli di negligenza o malafede e l'esclusione sia stata dichiarata dalla competente amministrazione centrale;

6) L'asta è ad offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base di cui al precedente punto 1);

7) L'offerta, per essere valida, deve:

*a)* essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in tre copie, delle quali due su carta da bollo e una in carta semplice;

*b)* essere conforme al modello *A*, allegato al citato regolamento e contenere tutte le indicazioni ivi richieste;

*c)* contenere l'indicazione della quantità e del tipo di grano cui l'offerta è riferita, del prezzo offerto e dell'assuntore che detiene la merce;

*d)* essere riferita ad uno o più lotti di un medesimo tipo di grano giacente in una stessa provincia. Per le quantità poste in vendita che sono inferiori a quattro lotti per il grano tenero ed a quattro lotti per il grano duro, l'offerta deve essere fatta per l'intera quantità messa in vendita;

*e)* non contenere condizioni aggiuntive o riserve di sorta;

*f)* essere corredata della ricevuta originale attestante l'avvenuto deposito della cauzione di L. 600 e di L. 700 per ogni quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro cui l'offerta è riferita, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione. Il deposito della cauzione può essere sostituito da fidejussione bancaria di pari importo, da unirsi all'offerta;

*g)* pervenire od essere consegnata all'ufficio vendite dell'AIMA in Roma - Via Palestro 81 - entro le ore 11 del giorno 19 aprile 1968, in doppia busta chiusa, con l'indicazione sull'esterno della busta interna, sigillata a ceralacca, del nome e della sede del concorrente e della dicitura « *Offerta per la gara del giorno* 19 *aprile* 1968 *indetta con bando n.* 6157 *di prot. del* 28 *marzo* 1968 ».

E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo concorrente, purchè ognuna di esse sia formulata in atto distinto.

Se l'offerta è fatta per conto di unico acquirente da nominare, l'offerta stessa, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, deve essere formulata secondo il testo del modello *B*, allegato al citato regolamento.

Le offerte che pervenissero successivamente alle ore 11 del giorno 19 aprile 1968 non saranno tenute in considerazione. La offerta è irrevocabile e vincola il concorrente fino al ricevimento della comunicazione dei risultati della gara;

8) La cauzione da prestare per il concorso all'asta può essere costituita:

*a)* in contanti;

*b)* in titoli al portatore di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliata al prezzo di borsa dei corsi del semestre precedente alla data di pubblicazione del bando d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e valutata per nove decimi del detto valore;

*c)* in certificati nominativi dei debiti di cui alla precedente lettera *b)*;

*d)* in fidejussione bancaria di istituti di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, nonchè di aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500 milioni di lire, di casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari con un patrimonio di almeno 500 milioni di lire.

La prestazione della cauzione con i valori indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma deve essere effettuata mediante deposito dei valori stessi presso le sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato, la cui ricevuta originale di deposito deve essere allegata all'offerta.

Per la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria questa deve risultare redatta in conformità del modello C allegato al citato regolamento e deve essere unita direttamente all'offerta. La fidejussione deve essere valida ed operante fino al 31 agosto 1968 e da rinnovarsi, a richiesta dell'AIMA, per periodi quadrimestrali fino alla definizione di tutte le operazioni inerenti al rapporto di vendita.

E' escluso il cauzionamento dell'offerta mediante assegno circolare;

9) L'asta è presieduta da una commissione, nominata dal presidente dell'AIMA e composta da:

un funzionario dell'AIMA, che la presiede;

un funzionario del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'asta interviene l'ufficiale rogante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che redige ed autentica il processo verbale delle operazioni di gara.

All'ora di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 11 del giorno 19 aprile 1968) la predetta commissione, aperti i pieghi presentati, lette le offerte ed accertata la validità di esse, procede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, entro il limite della quantità complessiva del tipo di grano posto in vendita, a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa di importo superiore od almeno pari a quello base d'asta.

In concorrenza di offerte migliori risultate di pari importo di prezzo è preferita l'offerta presentata per quantità maggiore di prodotto e, in caso di parità anche di quantità, sarà proceduto a sorteggio, se la situazione della disponibilità di prodotto posta in vendita non consentisse, in entrambi i casi, di accogliere le une e le altre.

Inoltre, la commissione che presiede l'asta procederà all'aggiudicazione anche se fosse stata presentata una sola offerta;

10) Delle operazioni compiute dalla commissione che presiede l'asta è redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa, dall'ufficiale rogante e dagli aggiudicatari, se presenti.

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto ed è soggetto alla approvazione del consiglio di amministrazione dell'AIMA;

11) Con lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'AIMA, munita di avviso di ricevimento e spedita entro cinque giorni dalla data di espletamento dell'asta, sarà data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, all'assuntore e, nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria, alla banca garante;

12) L'aggiudicatario che avrà presentato l'offerta per conto di unico acquirente da nominare, dovrà fare la nomina entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione dell'aggiudicazione, con dichiarazione redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *D* allegato al citato regolamento, corredata dall'accettazione della persona nominata, redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *E* allegato al regolamento medesimo.

Qualora la nomina non venga validamente fatta entro il termine stabilito oppure la persona nominata non venga accettata dall'AIMA, i diritti e gli obblighi dell'aggiudicazione restano all'aggiudicatario;

13) I concorrenti risultati aggiudicatari sono vincolati agli obblighi contrattuali stabiliti nelle norme del capo secondo del citato regolamento;

14) Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituita la cauzione prestata.

La cauzione prestata dagli aggiudicatari è invece trattenuta fino a buon fine delle operazioni di pagamento e ritiro del grano aggiudicato;

15) Si procederà a termine degli artt. 353 e 354 del codice penale contro chiunque, con violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti e contro chiunque si astenga dal concorrere per qualsiasi utilità data o promessa;

16) Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio degli annunzi legali delle province sopra indicate, sarà divulgato nei maggiori quotidiani d'informazione commerciale di diffusione nazionale e sarà affisso nell'atrio della sede in Roma dell'AIMA e nelle sedi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione.

Roma, addì 28 marzo 1968

*Il presidente*: RESTIVO

**(3318)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

### Corso dei cambi del 9 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,56 | 624,60 | 624,58 | 624,55 | 624,65 | — | 624,58 | 624,55 | 624,56 | 624,60 |
| $ Can. | 577 — | 577,50 | 577,75 | 577 — | 577,40 | — | 577,80 | 577 — | 577 — | 577 — |
| Fr. Sv. | 144,08 | 144 — | 143,98 | 144,005 | 144 — | — | 143,98 | 144,005 | 144,08 | 144,05 |
| Kr. D. | 83,82 | 83,82 | 83,85 | 83,815 | 83,80 | — | 83,7850 | 83,815 | 83,82 | 83,82 |
| Kr. N. | 87,43 | 87,46 | 87,46 | 87,44 | 87,40 | — | 87,45 | 87,44 | 87,43 | 87,43 |
| Kr. Sv. | 120,84 | 120,85 | 120,86 | 120,835 | 120,80 | — | 120,8050 | 120,835 | 120,84 | 120,84 |
| Fol. | 172,77 | 172,61 | 172,65 | 172,60 | 172,50 | — | 172,56 | 172,60 | 172,77 | 172,65 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,56 | 12,5650 | 12,5595 | 12,55 | — | 12,56 | 12,5595 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 126,90 | 126,88 | 126,85 | 126,875 | 126,80 | — | 126,87 | 126,875 | 126,90 | 126,90 |
| Lst. | 1502,15 | 1502,15 | 1502,40 | 1502,30 | 1502,25 | — | 1502,45 | 1502,30 | 1502,15 | 1502,15 |
| Dm. occ. | 156,79 | 156,77 | 156,76 | 156,755 | 156,80 | — | 156,76 | 156,755 | 156,79 | 156,80 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,17 | 24,165 | 24,1725 | 24,15 | — | 24,17 | 24,1725 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,82 | 21,82 | 21,88 | 21,8275 | 21,80 | — | 21,83 | 21,8275 | 21,82 | 21,82 |
| Peseta Sp. | 8,96 | 8,96 | 8,97 | 8,9650 | 8,90 | — | 8,9645 | 8,9650 | 8,96 | 8,96 |

### Media dei titoli del 9 aprile 1968

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,775 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,975 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,325 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,325 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,225 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,10 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 9 aprile 1968

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,565 |
| 1 Dollaro canadese | 577,40 |
| 1 Franco svizzero | 143,992 |
| 1 Corona danese | 83,80 |
| 1 Corona norvegese | 87,445 |
| 1 Corona svedese | 120,82 |
| 1 Fiorino olandese | 172,58 |
| 1 Franco belga | 12,56 |
| 1 Franco francese | 126,872 |
| 1 Lira sterlina | 1502,375 |
| 1 Marco germanico | 156,757 |
| 1 Scellino austriaco | 24,171 |
| 1 Escudo Port. | 21,829 |
| 1 Peseta Sp. | 8,965 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 328 Mod. 243 D.P. — Data: 20 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Romano Alfonso Ferdinando, nato a Cercola il 18 gennaio 1904 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1968

**(2377)** *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 243-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 243-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Rescalli Giovanni Battista, con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 100.

**(3063)**

### Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 29 settembre 1967 « Approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 25 marzo 1968, agli articoli 16, secondo comma e 36, primo comma, dell'allegato, in luogo di: « In tal caso... » e « ...ogni altro contributo... » leggasi rispettivamente: « In caso... » e « ...ogni altro tributo... ».

**(3508)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.**

Le prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1967, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari di via Giulia n. 52, nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio 1968, alle ore 8.

(3180)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Art. 2.

Dei trenta posti messi a concorso uno è riservato a favore:

*A*) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

*B*) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A* e *B*, sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) Essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito presso un istituto governativo o pareggiato.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

*B*) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*i*) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

*l*) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

*m*) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività

che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 — secondo comma — della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

*c*) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

*C*) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*D*) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

*E*) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

*F*) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

*G*) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 — quinto comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128 — secondo comma — del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art. 4.
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

### Art. 5.
*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti

dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

*Programma d'esame*

*A)* L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

3) sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata e sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto sindacale e del lavoro;

3) nozioni sui vari servizi di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei provveditorati agli studi.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

*B)* I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A)*, dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

*Svolgimento delle prove d'esame*

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c)* tessera postale o carta d'identità;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto.

Art. 8.

*Ammissione alle prove orali e graduatoria*

Alla prova orale di cui alla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A)* e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A)*, non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A)* dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico e successive integrazioni.

Art. 9.

*Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'articolo 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

*a)* coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

*a*) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

*b*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*d*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

*a*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*b*) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*d*) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

*a*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria de pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*b*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*c*) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*d*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

*a*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*b*) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) profughi:

*a*) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibi-

re una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*c*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*d*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un'attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

*e*) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*f*) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

*a*) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

*b*) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*c*) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*d*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera *c*), dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

*e*) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*f*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

### Art. 11.

*Pubblicazione delle graduatorie*

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

### Art. 12.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*A*) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

*B*) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F*) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medco fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con lo intervento di uno specialistà in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

*G*) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

*H*) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 11, n. 10 lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

*Nomina in prova*

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice ragioneri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

*Sedi di assegnazione*

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici provinciali di seguito indicati: Agrigento - Belluno - Bolzano - Brescia - Cagliari - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Chieti - Como - Cosenza - Enna - Gorizia - Imperia - Mantova - Matera - Milano - Novara - Palermo - Parma - Pavia - Pordenone - Ragusa - Reggio Emilia - Sassari - Savona - Torino - Trapani - Udine - Varese e Venezia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1968.*
*Registro n. 10, foglio n. 162*

---

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III* - Roma

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . . . . ;

2) è *cittadino italiano;*

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali: . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . in data . . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . . . . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione; (3)

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . . . . . . . .

(firma) . . . . . . . . . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . . . . . . . . . . .
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle amministrazioni statali con la qualifica di archivista od equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

**(1972)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei provveditorati agli studi.**

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 10 del 7 marzo 1968 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1965.

**(3184)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.